



PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI PERMANENZA NELL'ELENCO UNICO NAZIONALE FREQUENT ASKED QUESTIONS

Cari Colleghi,

Vi ricordiamo che, ai sensi dell'art. 29 disp. att. c. p. p. così come modificato dal d.lgs. n. 6 del 30 gennaio 2015, chi intende mantenere la propria iscrizione nell'Elenco Unico Nazionale delle Difese d'Ufficio deve presentare **entro il 31 dicembre di ciascun anno** la domanda di permanenza tramite la piattaforma informatica per i difensori d'ufficio appositamente istituita dal CNF.

A tale piattaforma si accede digitando nella barra degli indirizzi il seguente link: <https://gdu.consiglionazionaleforense.it/>. Troverete il medesimo link attraverso il sito del nostro Ordine nella sezione "informazioni per avvocati e praticanti" alla voce "difese di ufficio" (<https://www.ordineavvocatitorino.it/informazioni-avvocati/difese-ufficio>) dove troverete anche la normativa relativa e altre informazioni utili.

Per agevolare il Vostro lavoro Vi indichiamo di seguito alcune risposte a domande frequenti che potrebbero essere formulate.

In ogni caso per l'aiuto e l'assistenza nella compilazione delle istanze attraverso la piattaforma il Consiglio Nazionale Forense ha attivato un servizio di help desk gratuito che risponde al numero 0668417888 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.30 e dalle 14.30 alle ore 18.00.

1) **ENTRO QUALE TERMINE DEVO PRESENTARE LA RICHIESTA DI PERMANENZA NELL'ELENCO UNICO DEI DIFENSORI DI UFFICIO?**

Per la richiesta di permanenza dell'anno 2021 il **termine ultimo** per la presentazione della domanda è fissato al **31 dicembre 2020**.

La domanda di permanenza, in ogni caso, va rinnovata annualmente, quindi di nuovo entro il 31 dicembre 2021 e così via di anno in anno.

Il Consiglio dell'Ordine di Torino, al fine di evitare l'intasamento del sistema, invita i Colleghi a **procedervi il prima possibile**.

2) **IN CHE MODO POSSO PRESENTARE LA RICHIESTA DI PERMANENZA?**

L'unica modalità che si può utilizzare è il deposito attraverso la piattaforma del CNF. Puoi accedere alla piattaforma attraverso il sito del Consiglio Nazionale Forense e sarai riconosciuto attraverso la tua chiavetta digitale. Non inviare PEC, raccomandate o altre forme di comunicazione perché non saranno prese in considerazione.

3) **COSA DEVE CONTENERE LA RICHIESTA DI PERMANENZA?**

Per l'anno 2021, in ragione della deroga al "Regolamento per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale degli Avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio" disposta in data 20.3.2020 dal CNF a causa dell'emergenza sanitaria c.d. "Covid-19", sarà sufficiente autocertificare la partecipazione ad almeno 5 udienze penali (anziché 10), dibattimentali o camerali, non di mero rinvio e di cui non più di una avanti al Giudice di Pace e non più di una quale difensore di ufficio nominato ai sensi dell'art. 97 comma 4 c.p.p.

Occorrerà inoltre autocertificare, sempre ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, di aver adempiuto all'obbligo di formazione

nell'anno precedente a quello della richiesta medesima (e quindi il 2019), a meno di avere già ottenuto l'esonero dall'obbligo formativo.

Occorrerà infine autocertificare di non avere riportato sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda con provvedimento definitivo.

4) QUALI UDIENZE POSSONO ESSERE INDICATE?

Possono essere indicate tutte le udienze penali, camerale o dibattimentali a cui il difensore abbia partecipato personalmente (non sono valide le udienze in cui il richiedente è difensore titolare ma non vi ha partecipato). Valgono anche le udienze in cui l'avvocato ha partecipato quale sostituto processuale o difensore d'ufficio.

NON devono essere udienze di mero rinvio o smistamento (filtro), salvo che in tali udienze si siano trattate questioni preliminari o sia stato aperto quantomeno il dibattimento.

Possono essere indicate le udienze di competenza di qualunque organo giudiziario con il limite, però, di non più di una innanzi al Giudice di Pace; quelle in cui si sia stati nominati ex art. 97, IV comma c.p.p. con il limite di non più di una.

5) SI POSSONO INDICARE ANCHE LE UDIENZE PER LE QUALI SI È STATI NOMINATI EX ART. 97, IV COMMA?

Sì, in numero non superiore a una.

6) A QUALI ANNI SI DEVONO RIFERIRE LE UDIENZE DA INDICARE NELLA DOMANDA DI PERMANENZA?

Devono essere indicate le udienze svolte nel medesimo anno solare in cui si richiede la permanenza, quindi quelle dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020 e così via di anno in anno.

7) E' NECESSARIO ALLEGARE I VERBALI DELLE UDIENZE?

No, non è necessario.

E' opportuno tenerli a disposizione nel caso in cui il COA li richiedesse in occasione di controlli.

8) COSA SUCCEDE SE NON SI PRESENTA LA DOMANDA O LA SI PRESENTA IN MODO INCOMPLETO?

Si viene cancellati automaticamente dagli elenchi e non ci si può più iscrivere se non dopo che siano decorsi almeno due anni dalla delibera di cancellazione.

9) QUALI SONO I COMPITI DEL COA?

E' compito del COA recepire le domande formulate tramite la piattaforma ed entro 30 giorni trasmetterle, sempre tramite la medesima piattaforma, al CNF, corredate da un parere attestante la permanenza dei requisiti e l'assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento nei cinque anni antecedenti la domanda.

10) CI SONO ALTRI MODI PER PRESENTARE LA DOMANDA DI PERMANENZA?

No. L'unico sistema è accedere alla piattaforma informatica del CNF e precedentemente essersi muniti di firma digitale.

11) PER LA PERMANENZA NELLE LISTE AVANTI IL TRIBUNALE E PROCURA PER I MINORENNI BASTA L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO UNICO NAZIONALE?

No, ed anzi dal 2020 le liste dei difensori d'ufficio avanti gli uffici giudiziari minorili sono **indipendenti** dall'iscrizione all'Elenco Unico Nazionale.

I difensori di ufficio presso il Tribunale per i Minorenni dovranno chiedere, entro il giorno 31.12.2020, la permanenza nella relativa lista al COA di Torino, previa compilazione del relativo modulo di autocertificazione che troverete sul nostro sito (sezione “informazioni per avvocati e praticanti” – voce “difese di ufficio” - sottovoce “modulistica”).

Occorrerà autocertificare di non aver subito sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento negli ultimi 5 anni; di essere in regola con l’obbligo formativo nell’anno solare precedente a quello di presentazione della richiesta; di aver partecipato personalmente, nell’anno solare 2020 e vista l'emergenza sanitaria in corso, alternativamente:

- ad almeno due udienze avanti un Giudice minorile penale (non di mero rinvio);
- ad almeno un’udienza (non di mero rinvio) e un interrogatorio (in cui il minore indagato non si sia avvalso della facoltà di non rispondere);
- ad almeno un’udienza e un corso che ha attribuito due crediti formativi in materia penale minorile.

Detto modulo dovrà essere poi inviato a mezzo PEC all'indirizzo ord.torino@cert.legalmail.it.